

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GROSSO, PROCACCI

Presentata il 5 novembre 1987

Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni
su tutto il territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento in cui l'attenzione di tutta Italia e del resto del mondo si volge al problema di riparare gli equilibri ecologici profondamente compromessi dall'uomo, sentiamo l'urgente necessità di porre in rilievo l'offesa arrecata all'ambiente naturale — inteso come insieme organico e biologico — dall'esercizio della caccia.

Questa attività che ogni anno provoca la quasi completa scomparsa della nostra fauna residente e apre vuoti paurosi nei contingenti dei migratori, si attua in un quadro di assoluta « ignoranza » della effettiva consistenza del patrimonio fauna inteso in senso numerico.

Fatto grave e di profonda irresponsabilità è il continuare ad esercitare ogni anno il prelievo venatorio in un'area come il nostro Paese, dove mai sono stati condotti censimenti di una qualche vali-

dità scientifica e quindi non è dato ai cittadini di sapere quali e quanti siano gli animali che costituiscono la fauna residente e migratoria italiana.

Questa realtà è ben nota agli altri paesi europei ed è fonte di dure accuse e mortificanti apprezzamenti nei nostri confronti.

Senza contare che l'inadempienza e la mancanza di rispetto alle Direttive e Convenzioni internazionali sulla difesa della fauna selvatica, pur accolte dal nostro Governo e mai rese operanti, ci hanno valso numerose condanne in sede di Corte di giustizia europea, ultima in ordine di tempo quella del settembre di quest'anno.

È manifestazione di scarsa civiltà da parte di un popolo interferire e agire tanto dannosamente su un bene che appartiene a ben due continenti: Europa ed Africa. È ben noto infatti che la fauna

selvatica costituisce parte integrante e fondamentale di ogni equilibrio biologico su tutto il pianeta. Tutto questo senza voler qui affrontare e discutere l'aspetto etico della caccia.

Altri rilievi determinanti per avviare immediatamente la sospensione sono la considerazione che l'attività venatoria influisce pesantemente sulla naturale riproduzione delle specie sia residenti che migratorie, anche se non direttamente colpite dalla caccia, interferendo nei naturali ritmi di nidificazione e, con le innaturali immissioni di selvaggina allevata a scopo venatorio (i cosiddetti ripopolamenti) si dà origine così a gravi forme di inquinamento genetico e si apporta un ulteriore pesante disordine tra la rarissima fauna autoctona italiana, cui viene così sottratto

anche il poco spazio che la incalzante urbanizzazione lascia alla vita selvatica.

Questo problema diviene particolarmente acuto nel nostro tempo nel quale, proprio per l'affermarsi delle uguaglianze dei diritti, la maggioranza del popolo italiano pretende che la cura del patrimonio faunistico non venga più affidata ad una ristretta cerchia di persone, assai spesso inesperte di problemi ecologici.

Non ultima considerazione è quella per cui si permettono facili escursioni a persone fornite di armi da fuoco, tali da essere pericolose per l'uomo stesso nel momento in cui, viste le attuali difficoltà per la sicurezza sociale, i legislatori dovrebbero invece impegnarsi per far sì che le armi stesse, di ogni tipo, siano vietate o poste sotto severo controllo.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

ART. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata di 5 anni, sono vietate tutte le forme di caccia con qualsiasi mezzo: la cattura, l'abbattimento, la detenzione, il commercio di mammiferi, uccelli, esemplari della fauna selvatica.

2. È altresì vietata l'importazione di fauna per ripopolamento o rinsanguinamento di specie per fini venatori.

ART. 3.

1. Durante la durata dei 5 anni verranno censite e studiate le popolazioni di fauna selvatica (mammiferi, uccelli), stabilmente o temporaneamente presenti sul territorio italiano, al fine di conoscere l'esatto stato di composizione della mappa faunistica in funzione della normativa da adottare in materia. Tali studi verranno eseguiti dall'Istituto Nazionale Biologia Fauna Selvatica (INBFS) e controllati dalle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 4.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata: agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione; alle guardie ecologiche della regione e degli enti delegati dalle stesse; alle guardie particolari giurate delle associazioni venatorie, protezionistiche o na-

turalistiche riconosciute. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini di pubblica sicurezza.

2. Tutti gli addetti alla vigilanza del rispetto della presente legge esercitano funzioni di pubblica sicurezza.

ART. 5.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 risponde dei delitti contro il patrimonio di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale e incorre nella revoca definitiva della licenza di caccia e nella confisca dei mezzi di caccia.

2. L'eventuale controllo delle specie che possono creare danni all'agricoltura viene predisposto, su parere vincolante dell'Istituto Nazionale Biologia Fauna Selvatica (INBFS) solo da parte degli agenti degli enti delegati dalla regione con catture e trasferimenti in altre zone.

ART. 6.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, e tutte le leggi regionali e disposizioni in materia.

ART. 7.

1. Il periodo del divieto di caccia per cinque anni previsto dal comma 1 dell'articolo 2 è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della legge quadro sulla tutela della fauna e sulla disciplina dell'attività venatoria.

ART. 8.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in complessivi 14 miliardi di lire per gli anni 1987, 1988 e 1989, dei quali 4 miliardi per l'anno 1987 e 5 miliardi rispettivamente per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 4 miliardi relativi all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ministero dell'agricoltura - Contributo alle associazioni venatorie »; quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1987-1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ministero dell'agricoltura - Contributo alle associazioni venatorie ».

2. L'indicazione delle quote relative agli anni 1990 e 1991 e della relativa copertura finanziaria verrà effettuata ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468.